



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 86 del 08-05-2019)

OGGETTO: Concessione contributo alla Comunanza Agraria di San Pellegrino

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di maggio alle ore 12:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Assente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **PIETRO LUIGI ALTAVILLA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente Statuto comunale prevede che il Comune:

- “per incentivare e potenziare la presenza di enti, associazioni ed organismi che possano contribuire al raggiungimento delle proprie finalità, può disporre l'attribuzione in favore degli stessi, di contributi, sovvenzioni o benefici di altra natura” (art. 3, comma 7);
- “riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona umana....”(art. 6, comma 1);

Ricordato che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

Visto che l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 dispone quanto segue: *A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.*

Evidenziato che vanno individuate esattamente le tipologie di spesa rientranti o meno in tale fattispecie;

Vista la delibera n. 1075 con la quale la Corte Conti Lombardia individua la discriminante nello "svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria", posizione confermata dalla Corte dei Conti per la Liguria; il concetto è semplice: quando il beneficiario svolge un'attività che non ha nulla a che vedere con la missione istituzionale dell'ente, è evidente che il Comune non ne trae alcun beneficio concreto, se non quello di migliorare la propria immagine, il che fa rientrare l'operazione nel novero delle sponsorizzazioni, mentre qualora il beneficiario svolga sul territorio una delle attività istituzionali dell'ente, sostituendosi ad esso e quindi garantendo il risparmio dei costi che il Comune avrebbe sostenuto qualora avesse effettuato direttamente le attività in oggetto, ecco che allora ci troviamo al di fuori del concetto di sponsorizzazione e l'attività rimane tuttora consentita.

Considerato che nell'ambito dei programmi di sviluppo e promozione del territorio comunale l'Amministrazione intende accogliere le richieste relative ad iniziative che contribuiscono alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle bellezze naturali, storico-artistiche e culturali, che comportano l'incremento dei flussi turistici, con indubbi riflessi positivi sullo sviluppo economico del territorio;

Vista l'istanza del 15/04/2019, Prot. n. 58, acquisita al Prot. Com.le n. 7844 del 15/04/2019 avanzata dalla Comunità Agraria di San Pellegrino, a firma del Presidente pro tempore Onori Pietro, con la quale, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, si chiede la

concessione di un contributo per attività di promozione del territorio, relativa alla manutenzione ordinaria della strada comunale San Pellegrino – Ponte;

Ritenuta l'iniziativa meritevole di attenzione ed in linea con le disposizioni dello Statuto;

Considerato che trattasi di un lavoro necessario per quanto sopra descritto, si ritiene opportuno ed utile effettuare le spese per le opere di cui sopra;

Ritenuto doveroso sostenere le iniziative in questione per le motivazioni sopra espresse, concedendo alla citata Comunità un contributo pari ad €. 2.000,00, da imputare nel bilancio di previsione 2019;

Visti:

- il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché l'attestazione di copertura finanziaria;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di evidenziare che il Comune di Norcia, nell'ambito dei programmi di sviluppo e promozione del territorio intende accogliere le richieste relative ad iniziative che contribuiscono alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle bellezze naturali, storico-artistiche e culturali, che comportano l'incremento dei flussi turistici, con indubbi riflessi positivi sullo sviluppo economico del territorio.
3. Di disporre pertanto l'accoglimento della richiesta presentata dalla Comunità Agraria di San Pellegrino (prot. com/le n. 7844 del 14/04/2019) relativa alla concessione di un contributo per attività di promozione del territorio, pari ad euro 2.000,00, da imputare al cap 1670 nel bilancio di previsione 2019.
4. Di demandare all'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico l'erogazione del contributo concesso, ai sensi del vigente Regolamento comunale.
5. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capi gruppo consiliari così come dispone l'art. 125 del TU 267/2000.
6. Con ulteriore votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

08-05-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Livio Angeletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

08-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to PIETRO LUIGI ALTAVILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal per 15 gg. consecutivi.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 08-05-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE